

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

- Art. 1** – Ambito di applicazione e principi
- Art. 2** – Definizioni e riferimenti
- Art. 3** – Disciplina applicabile
- Art. 4** – Durata dei contratti oggetto di affidamento
- Art. 5** – Contratti misti ed appalti destinati a più attività
- Art. 6** – Misure organizzative ed attività di programmazione

## **TITOLO II**

### **Disciplina dei contratti sottosoglia nei settori speciali**

- Art. 7** – Ambito di applicazione
- Art. 8** – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento
- Art. 9** – Procedure di scelta del contraente
- Art. 10** – Affidamento diretto
- Art. 11** – Procedura negoziata
- Art. 12** – Criteri di aggiudicazione e verifica di congruità
- Art. 13** – Pubblicità e termini
- Art. 14** – Garanzia a corredo dell'offerta

## **TITOLO III**

### **Appalti di lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti**

- Art. 15** – Disciplina applicabile

## **TITOLO IV**

### **Contratti da cui derivi un corrispettivo per la Committente**

- Art. 16** – Disciplina applicabile

## **TITOLO V**

### **Disposizioni comuni e finali**

- Art. 17** – Ambito di applicazione
- Art. 18** – Responsabile Unico del Progetto
- Art. 19** – Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito
- Art. 20** – Commissioni di gara
- Art. 21** – Prequalifica



# REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI (RAN)

*Approvato con delibera del C.d.A. nella seduta del 07/11/2024*

- Art. 22** – Procedure di gara con sistemi di qualificazione
- Art. 23** – Validità temporale delle offerte
- Art. 24** – Controllo sul possesso dei requisiti
- Art. 25** – Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente
- Art. 26** – Stipulazione del contratto
- Art. 27** – Garanzia definitiva
- Art. 28** – Procedure di scelta del contraente in caso di urgenza o somma urgenza

## TITOLO I Principi generali

### Art. 1

#### **Ambito di applicazione e principi**

1. Il presente documento regola:
  - a) ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 e comunque in linea con i commi 1, 2 e 3 del citato art. 50, l'attività negoziale di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. per l'affidamento, nei settori speciali, di contratti di importo inferiore alle soglie europee (Titolo II);
  - b) l'attività negoziale di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. per l'affidamento di contratti di qualsiasi importo esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici (Titolo III);
  - c) la conclusione di contratti da cui derivi un corrispettivo per Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (Titolo IV);
  - d) le modalità di svolgimento delle operazioni e delle attività funzionali alla conclusione dei contratti, applicabili, salvo diversa previsione normativa, sia ai contratti a rilevanza europea sia ai contratti sottosoglia (Titolo V).

Il presente documento trova applicazione a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di sua approvazione da parte del competente organo amministrativo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

2. Ove espressamente e specificamente previsto, le disposizioni di cui al presente documento costituiscono indicazioni per i competenti uffici di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. anche per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi a rilevanza europea.
3. L'attività negoziale di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., nel rispetto delle finalità istituzionali della Società stessa, si ispira:
  - a) ai principi del risultato e della fiducia;
  - b) ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza;
  - c) ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, parità di trattamento, lealtà, imparzialità, correttezza, buona fede e tutela dell'affidamento, nel rispetto dei principi etici aziendali e di corretta amministrazione stabiliti dal proprio Codice Etico;
  - d) al principio di conservazione dell'equilibrio economico contrattuale;
  - e) ai principi di tutela dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione degli operatori alle gare, nel rispetto dei requisiti funzionali minimi di cui ciascuno di essi deve essere munito e degli *standard* tecnici richiesti nei singoli settori;
  - f) al perseguimento delle finalità di pubblico interesse e degli scopi statutariamente previsti;

- g) all'armonizzazione delle esigenze di massima economicità con quelle di obiettività delle scelte, nel rispetto anche delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Il principio di economicità di cui alla lett. b) del presente comma può essere subordinato, ove ed entro i limiti in cui ciò sia consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti dall'avviso di gara o dalla lettera di invito ed ispirati a esigenze sociali nonché alla tutela del lavoro, della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

## Art. 2 Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente documento, si intende per:
  - a) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - b) **Avviso di gara**: il bando di gara (da intendere anche quale disciplinare di gara) ovvero l'avviso per la manifestazione di interesse a partecipare a una procedura negoziata;
  - c) **Codice**: il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "*Codice dei contratti pubblici*";
  - d) **Codice Etico della Committente**: documento approvato dalla Acqua Pubblica Sabina S.p.A. per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari *stakeholder*, interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001. I contratti debbono contenere apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il contraente: i) attesta di aver preso visione del Codice Etico di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato, del sito internet della Committente; ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;
  - e) **Committente**: la Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;
  - f) **Contraente**: il soggetto che abbia concluso con Acqua Pubblica Sabina S.p.A. uno dei contratti di cui all'art. 1, comma 1, del presente documento;
  - g) **Contratti destinati a più attività**: contratti destinati allo svolgimento da parte di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. di varie attività ciascuna delle quali, singolarmente intesa, sarebbe soggetta a regimi giuridici diversi;
  - h) **Contratti misti**: i contratti di appalto il cui oggetto è caratterizzato dalla coesistenza di prestazioni diverse (lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture);
  - i) **Profilo della Committente**: il sito informatico della società Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;
  - j) **Regolamento**: il presente documento, adottato anche ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice;
  - k) **Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento**: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 15 del Codice attribuisce al Responsabile Unico del Progetto relativamente alla fase di affidamento del contratto e limitatamente alle

disposizioni del Codice applicabili, anche in via di autoregolamentazione, ai contratti di competenza della Committente;

- l) **Sistema di Qualificazione:** elenco di operatori economici abilitati all'esecuzione di contratti pubblici, istituito e gestito da Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ai sensi degli artt. 141, comma 4, lett. a), 162 e 168 del Codice ovvero istituito e gestito da altre stazioni appaltanti cui la Committente ha la facoltà di attingere in linea con quanto previsto dall'art. 77, par. 3, terzo periodo, della Direttiva 2014/25/UE.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, valgono le definizioni contenute nel Codice e relativi allegati.

## Art. 3

### Disciplina applicabile

1. Le disposizioni di cui al presente documento debbono intendersi eterointegrate, sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative, regolamentari o di altra natura che abbiano carattere cogente.
2. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle vigenti disposizioni normative nazionali o – per quanto di competenza – regionali, che regolano la materia.  
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa generale in vigore ed in particolare al Codice nelle parti applicabili ad Acqua Pubblica Sabina S.p.A. in quanto ente aggiudicatore operante nei settori speciali.
3. Ai fini dell'individuazione della procedura di scelta del Contraente, la Committente tiene conto del valore stimato dell'intero contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Per i contratti di durata pluriennale, la Committente tiene conto del valore complessivo stimato del contratto per l'intera durata dello stesso. Alla determinazione di tale importo concorrono anche le eventuali forme di opzione o proroga previste nell'Avviso o negli altri documenti di gara.

## Art. 4

### Durata dei contratti oggetto di affidamento

1. Tutti i contratti di cui al presente documento debbono avere durata e/o termine di esecuzione certi e, di norma, mai superiore a nove anni.
2. La Committente può disporre, con atto scritto, la proroga dei contratti in corso di esecuzione laddove ricorra uno dei seguenti presupposti:
  - l'esercizio dell'opzione di proroga, anche intesa quale rinnovo, è espressamente previsto e regolato nei documenti di gara e nel contratto, anche ai fini di cui al comma 3 del precedente articolo 3, con esplicita disciplina dei prezzi, patti e condizioni applicabili al periodo di proroga;

- la proroga discende da vicende o circostanze sopravvenute non imputabili alla Committente ed è disposta per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo Contraente.

#### Art. 5

### **Contratti misti e appalti destinati a più attività. Criteri per l'individuazione della disciplina applicabile e qualificazione dei concorrenti**

1. Nell'ipotesi di contratti misti, aventi ad oggetto lavori e forniture ovvero lavori e servizi, ai fini della scelta del Contraente, si applica la disciplina relativa alla prestazione che, rispetto alle altre, costituisce l'oggetto principale del contratto.

Un contratto avente ad oggetto lavori e forniture ovvero lavori e servizi si considera, ai fini della disciplina applicabile:

- a) appalto di lavori, nel caso in cui i lavori costituiscano l'oggetto principale del contratto e le forniture ovvero i servizi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto ai lavori;
- b) appalto di forniture ovvero di servizi, nel caso in cui i lavori, ancorché di valore economico superiore al 50% (cinquanta per cento), abbiano carattere accessorio rispetto alle forniture o ai servizi, che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.

Un contratto avente ad oggetto forniture e servizi, si considera appalto di servizi se il valore economico di questi ultimi è superiore a quello delle forniture oggetto dell'appalto; si considera appalto di forniture, se il valore economico di queste ultime è superiore a quello dei servizi oggetto dell'appalto.

Pertanto, nel caso di contratti misti di lavori e servizi ovvero di lavori e forniture, ovvero di lavori, forniture e servizi: **a)** si applica la disciplina in tema di lavori contenuta nel presente documento in tutti i casi in cui i lavori, indipendentemente dal valore economico superiore ovvero inferiore rispetto alle altre prestazioni, costituiscano comunque l'oggetto principale, in senso funzionale, del contratto; **b)** si applica la disciplina in tema di servizi o forniture contenuta nel presente documento in tutti i casi in cui i lavori, quand'anche di valore economico superiore rispetto a servizi e forniture, non costituiscano l'oggetto principale del contratto, ma rispetto a questi abbiano un carattere meramente accessorio.

2. In ogni caso, ciascun operatore economico che intenda concorrere, in forma singola o riunita, ad una procedura per l'affidamento di un contratto misto, deve essere in possesso, ai fini della partecipazione alla procedura, dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla Committente e dalla disciplina vigente per ciascuna prestazione di lavori, forniture e servizi prevista dal contratto.
3. Nell'ipotesi in cui la Committente intenda affidare un appalto destinato a più attività, ai fini della scelta del Contraente, si applica la disciplina relativa all'attività cui l'appalto è principalmente destinato, salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile individuare quale sia detta attività.

Pertanto, qualora un appalto ricada solo in parte nella disciplina sui settori speciali, si applica la disciplina sui settori speciali nell'ipotesi in cui: (i) l'appalto sia principalmente destinato ad attività rientranti in tali settori; (ii) sia oggettivamente impossibile individuare a quale attività l'appalto sia principalmente destinato.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 14, commi da 18 a 29, del Codice.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di affidamento d'appalto di lavori, forniture e servizi a rilevanza europea nei settori speciali.

## **Art. 6**

### **Misure organizzative e attività di programmazione**

1. Ai fini della conclusione dei contratti di cui al presente documento, la Committente individua, nel rispetto dei propri regolamenti organizzativi, uno o più Responsabili Unici del Progetto, cui, per quanto riguarda la fase di affidamento, spetta il compito di assicurare il corretto svolgimento della procedura di scelta del Contraente.
2. La Committente, di norma e salva la ricorrenza di particolari e motivate circostanze, avvia e gestisce i contratti di cui al presente Regolamento nel rispetto degli atti di programmazione, ove esistenti, che siano stati approvati dai competenti organi societari.
3. Ai fini dell'avvio della procedura per la conclusione dei contratti di cui al presente Regolamento, la Committente individua nell'atto recante la c.d. decisione di contrarre: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a rilevanza europea nei settori speciali.

## **TITOLO II**

### **Disciplina dei contratti sottosoglia nei settori speciali**

## **Art. 7**

### **Ambito di applicazione**

1. Le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di valore inferiore alle soglie europee sono disciplinate:
  - (i) dal presente Titolo, redatto in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, comma 5, del Codice e comunque in linea con quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del citato art. 50;
  - (ii) salva ogni diversa previsione della disciplina vigente, dal Titolo V del presente

Regolamento, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.

### Art. 8

#### Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento gli operatori economici di cui agli artt. 65, 66 e 67 del Codice, alle condizioni ivi previste.

Sono comunque ammessi a partecipare a procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla natura giuridica adottata, gli operatori economici stabiliti: **a)** negli Stati aderenti all'Unione europea; **b)** negli Stati firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ovvero **c)** negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'UE che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

In caso di procedura ristretta, procedura negoziata o partenariato per l'innovazione, il concorrente invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale mandatario di operatori riuniti.

2. L'Avviso di gara o la lettera di invito stabiliscono, tenendo conto del profilo tecnico e dimensionale della prestazione oggetto del contratto, parametri e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei soggetti di cui al comma 1 in relazione alle loro capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie, che possono includere i requisiti e le modalità di partecipazione stabiliti dagli artt. 100, 101 e 113 del Codice. In ogni caso, la selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta ha luogo secondo criteri e regole oggettivi preventivamente definiti nell'Avviso di gara o nella lettera di invito a presentare offerta.

Pertanto, ai fini della selezione dei concorrenti, non è possibile, ad esempio:

- imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
- esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.
4. Al fine di valutare la sussistenza della situazione ostativa prevista dall'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, la Committente, a titolo meramente esemplificativo e in linea con quanto previsto dall'art. 169, comma 1, del Codice, verifica che i concorrenti non siano incorsi nell'ultimo triennio:
  - a) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dalla Committente;
  - b) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Committente;
  - c) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti, di una qualsiasi



- delle norme contenute nel Codice Etico della Committente;
- d) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla Committente;
  - e) nella mancata costituzione della cauzione definitiva che abbia impedito la stipula di un contratto di lavori, servizi e forniture con la Committente;
  - f) nella revoca o decadenza dell'aggiudicazione per mancata presentazione alla stipula di un contratto affidato dalla Committente.
5. Il possesso dei requisiti di partecipazione è dimostrato dagli offerenti mediante dichiarazioni sostitutive. La Committente accerta la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario in conformità alle vigenti previsioni di legge.
6. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente nell'ipotesi di affidamento di lavori, l'Avviso di gara o la lettera di invito relativi all'affidamento di servizi e forniture possono riconoscere al concorrente o ai concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo e che abbiano i requisiti minimi richiesti nell'Avviso di gara e/o nella lettera di invito la facoltà di chiamare a far parte del raggruppamento temporaneo imprese qualificate per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nell'Avviso di gara e/o nella lettera di invito (c.d. cooptazione), a condizione che: **a)** le prestazioni eseguite da queste imprese non superino nel complesso il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo del contratto; **b)** l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo delle prestazioni che saranno ad essa affidati.  
L'Avviso di gara o la lettera di invito indicano quale dei requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario debbano assumere rilevanza ai fini della definizione del limite di cui alla precedente lett. b).
7. Qualora ricorrano motivate e speciali circostanze, la Committente può dare corso alla stipula del contratto, in tal caso sottoposto a condizione risolutiva, nelle more della verifica dell'effettivo possesso da parte del Contraente dei requisiti generali e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura.

## Art. 9

### Procedure di scelta del contraente

1. L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del presente Regolamento può avere luogo mediante una delle modalità di cui alla seguente tabella, a scelta della Committente, da esercitare nei limiti dell'importo di ciascun contratto oggetto di affidamento.

<u>LAVORI</u>		
	<i>Importo del contratto (IVA esclusa)</i>	<i>Modalità di scelta del contraente</i>
<b>A)</b>	inferiore ad € 150.000,00	Affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici
<b>B)</b>	pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00	Procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità, con invito ad almeno 5 operatori economici
<b>C)</b>	pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea <sup>1</sup>	Procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità, con invito ad almeno 10 operatori economici
<u>SERVIZI E FORNITURE</u>		
	<i>Importo del contratto (IVA esclusa)</i>	<i>Modalità di scelta del contraente</i>
<b>D)</b>	inferiore ad € 140.000,00	Affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici
<b>E)</b>	pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea <sup>2</sup>	Procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità, con invito ad almeno 5 operatori economici

2. I contratti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal presente Titolo II possono quindi essere affidati, a scelta della Committente e fatte salve eventuali diverse previsioni normative, avvalendosi:

- a) del Sistema di Qualificazione istituito e gestito dalla Committente ai sensi degli artt. 141, comma 4, lett. a), 162 e 168 del Codice ovvero, anche contestualmente, di quelli istituiti e gestiti da altre stazioni appaltanti cui la Committente stessa ha facoltà di attingere in linea con quanto previsto dall'art. 77, par. 3, terzo periodo, della Direttiva 2014/25/UE;
- b) di appositi elenchi di operatori economici istituiti e gestiti dalla stessa Committente, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento;
- c) degli elenchi di operatori economici presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o di altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

In caso di ricorso a Sistemi di Qualificazione istituiti e gestiti da altre stazioni

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2024, la soglia di rilevanza europea per i settori speciali è pari ad € 5.538.000,00. Le soglie sono aggiornate con cadenza biennale dalla Commissione europea.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2024, la soglia di rilevanza europea per i settori speciali è pari ad € 443.000,00. Le soglie sono aggiornate con cadenza biennale dalla Commissione europea.

appaltanti, la decisione a contrarre dà evidenza della scelta e delle ragioni per le quali il Sistema individuato si ritiene rispondente alle necessità della Committente.

3. I contratti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal presente Titolo II possono anche essere affidati, sempre a scelta della Committente e fatte salve eventuali diverse previsioni normative, attraverso un affidamento diretto o una procedura negoziata preceduta da indagine di mercato esperita attraverso pubblicazione sul sito internet della Committente stessa di un avviso per la manifestazione di interesse a prendere parte alla procedura. In tal caso, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'avviso per la manifestazione di interesse.
4. L'affidamento diretto di cui al precedente comma 1, lett. A) e D) non costituisce una procedura di gara ed avviene secondo quanto indicato al successivo art. 10.
5. La procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità di cui al precedente comma 1, lett. B), C) ed E) avviene secondo quanto indicato al successivo art. 11.
6. I limiti di importo indicati al precedente comma 1, lett. C) ed E) sono automaticamente adeguati ad eventuali sopravvenute disposizioni di fonte europea che stabiliscano differenti soglie di applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici.
7. Per le procedure di cui al presente Titolo II, la Committente può prevedere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa e dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata solo se specificamente prevista nell'Avviso di gara o nella lettera di invito ed è prevista dal presente Regolamento anche in considerazione della circostanza che gli operatori invitati a presentare offerta hanno di norma già superato una sorta di fase di prequalifica. Se si avvale di tale possibilità, la Committente garantisce, attraverso la specifica disciplina contenuta nell'Avviso di gara o nella lettera di invito, che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma degli artt. 94, 95, 97 e 98 del Codice o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti nell'Avviso di gara o nella lettera di invito.
8. Resta ferma la facoltà per la Committente di ricorrere alle procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione previa pubblicazione di bando di gara, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione) anche per i contratti di cui al precedente comma 1.
9. Resta inoltre ferma la facoltà per la Committente di ricorrere alla procedura senza forme preventive di pubblicità nelle ipotesi stabilite dall'art. 158 del Codice. In tal caso, è necessario dare atto della ricorrenza dei presupposti previsti dal citato art.

158, della specifica situazione di fatto e delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano nel primo atto della procedura.

## **Art. 10 Affidamento diretto**

1. L'affidamento di lavori di importo inferiore ad €150.000,00 e quello di forniture e servizi di importo inferiore ad €140.000,00 può avere luogo, alternativamente:
  - a) mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  - b) attraverso una preventiva valutazione comparativa (c.d. interpello) di almeno due offerte.
  
2. La selezione degli operatori economici ai quali trasmettere la richiesta di offerta avviene, alternativamente o congiuntamente:
  - a) avvalendosi del Sistema di Qualificazione della Committente e/o di altre stazioni appaltanti ai sensi del precedente art. 9, comma 2, lett. a);
  - b) avvalendosi degli elenchi di cui al precedente art. 9, comma 2, lett. b);
  - c) avvalendosi degli elenchi di operatori economici presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o di altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;
  - d) effettuando apposite indagini informali di mercato.
  
3. In linea generale, l'individuazione degli operatori economici ai quali trasmettere la richiesta di offerta avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di massima concorrenza, in base ai seguenti elementi:
  - categorie e connesse classifiche di qualificazione, in relazione alle tipologie di lavori, servizi e forniture per le quali l'operatore economico risulta essere in possesso di iscrizione;
  - numero degli inviti trasmessi all'operatore economico nell'anno solare in corso nella specifica categoria di qualificazione cui si riferisce l'affidamento;
  - localizzazione territoriale dell'operatore economico, specie in relazione a prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione;
  - livello di specializzazione ed esperienza nella specifica prestazione oggetto dell'affidamento;
  - livello qualitativo di eventuali analoghe prestazioni eseguite in favore della Committente ovvero di altre stazioni appaltanti laddove si ricorra ai Sistemi di Qualificazione di esse.
  
4. Nella richiesta di offerta la Committente prevede:
  - che nei confronti degli operatori economici invitati a presentare offerta non sussistano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
  - i requisiti di idoneità professionale; in proposito, potrebbe essere richiesto

all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- eventuali requisiti di capacità economica e finanziaria; al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
- l'eventuale criterio attraverso cui individuare la migliore offerta, che può essere quello del solo prezzo ovvero quello del miglior rapporto qualità/prezzo, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.

In ogni caso, i requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere le possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie.

5. Una volta acquisite le offerte, la Committente ha la facoltà di negoziare le condizioni del contratto con uno o più operatori economici e con le modalità ritenute più opportune in relazione allo specifico affidamento, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 6.
6. Resta fermo che l'affidamento diretto di cui al presente articolo, anche ove avvenga previo interpello di più operatori economici, non costituisce una procedura di gara così come previsto dall'allegato I.1 del Codice.

## **Art. 11**

### **Procedura negoziata**

1. La procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. B), C) ed E) ha luogo, di norma, mediante gara informale secondo le indicazioni di seguito riportate.
2. La selezione degli operatori economici ai quali trasmettere la lettera di invito avviene, alternativamente o congiuntamente:
  - a) avvalendosi del Sistema di Qualificazione della Committente e/o di altre stazioni appaltanti ai sensi del precedente art. 9, comma 2, lett. a);
  - b) avvalendosi degli elenchi di cui al precedente art. 9, comma 2, lett. b);
  - c) avvalendosi degli elenchi di operatori economici presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o di altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;
  - d) attraverso la preventiva pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse alla procedura di cui al precedente art. 9, comma 3.
3. In linea generale e con riguardo alle ipotesi di cui al precedente comma 2, lett. a), b) e c), l'individuazione degli operatori economici ai quali trasmettere la lettera di invito avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di

trattamento e di massima concorrenza, in base ai seguenti elementi:

- categorie e connesse classifiche di qualificazione, in relazione alle tipologie di lavori, servizi e forniture per le quali l'operatore economico risulta essere in possesso di iscrizione;
- numero degli inviti trasmessi all'operatore economico nell'anno solare in corso nella specifica categoria di qualificazione cui si riferisce l'affidamento;
- localizzazione territoriale dell'operatore economico, specie in relazione a prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione;
- livello di specializzazione ed esperienza nella specifica prestazione oggetto dell'affidamento;
- livello qualitativo di eventuali analoghe prestazioni eseguite in favore della Committente ovvero di altre stazioni appaltanti laddove si ricorra ai Sistemi di Qualificazione di esse.

La Committente ha la facoltà di invitare alla medesima procedura negoziata operatori economici individuati in parte avvalendosi del proprio Sistema di Qualificazione e in parte avvalendosi del Sistema di Qualificazione di altre stazioni appaltanti.

Ove nei Sistemi di Qualificazione di cui al precedente comma 2, lett. a) non sia presente un numero di operatori economici adeguato rispetto all'entità minima di cui al precedente art. 9, comma 1, la Committente si riserva la facoltà di invitare alla medesima procedura negoziata anche operatori economici eventualmente iscritti negli elenchi di cui al precedente comma 2, lett. b) e c).

Analogamente, ove negli elenchi di cui al precedente comma 2, lett. b), non sia presente un numero di operatori economici adeguato rispetto all'entità minima di cui al precedente art. 9, comma 1, la Committente si riserva la facoltà di invitare alla medesima procedura negoziata anche operatori economici iscritti nel Sistema di Qualificazione di cui al presente comma 2, lett. a).

4. Con riguardo all'ipotesi di cui al precedente comma 2, lett. d), l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avviene secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'avviso per la manifestazione di interesse.
5. L'invito a presentare offerta avviene mediante specifica lettera di invito in cui la Committente indica almeno le informazioni di cui al precedente art. 10, comma 4, e al successivo art. 19.
6. L'Avviso di gara o la lettera di invito prevedono inoltre che, indipendentemente dal numero delle offerte valide, la Committente può decidere di non dare corso all'aggiudicazione qualora ritenga nessuna delle offerte presentate conveniente, idonea o appropriata in relazione all'oggetto dell'affidamento.
7. Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata è scelto secondo quanto indicato al successivo art. 12.
8. Una volta acquisite le offerte, la Committente ha la facoltà di negoziare le condizioni del contratto con uno o più operatori economici e con le modalità ritenute più

opportune in relazione allo specifico affidamento.

## **Art. 12**

### **Criteri di aggiudicazione e verifica di congruità**

1. I criteri di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture sono, di norma, quelli:
  - del minor prezzo (da determinarsi: mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; ovvero mediante ribasso sull'importo posto a base di gara; ovvero mediante offerta a prezzi unitari), ad eccezione delle ipotesi di cui al successivo comma 2;  
ovvero, in alternativa e secondo il principio dell'equiordinazione,
  - del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto di una pluralità di elementi determinati in ragione della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche dell'affidamento.
2. Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, l'Avviso di gara e/o la lettera di invito devono contenere l'indicazione: (a) di tutti i criteri di valutazione delle offerte nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; (b) dei "pesi" o dei "punteggi" da assegnare a ciascun criterio e (c) ove necessari, dei "subpesi" o "subpunteggi".
3. Nelle ipotesi di ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, e comunque per gli affidamenti sottosoglia di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. B), C) ed E), che non presentano carattere transfrontaliero, l'Avviso di gara o la lettera di invito possono prevedere il ricorso al meccanismo di esclusione automatica delle offerte, in linea con quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, del Codice. In ogni caso, l'esclusione automatica non opera, ancorché previsto nell'Avviso o nella lettera di invito, qualora il numero delle offerte valide presenti sia inferiore a cinque.
4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, la eventuale verifica di congruità delle offerte è eseguita dal Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento, che può avvalersi di commissione all'uopo costituita.
5. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica della congruità delle offerte è invece svolta dal Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento con, a sua richiesta, il supporto della commissione di gara.
6. Nel caso di offerte da sottoporre a verifica di congruità, la Committente può sottoporre a contemporanea valutazione le migliori offerte, non oltre la quinta.

## **Art. 13 Pubblicità e termini**

1. Nell'ipotesi in cui, pur essendo consentito il ricorso alla procedura negoziata senza preventive forme di pubblicità ai sensi del presente Titolo II, la Committente decida di avviare una procedura ordinaria, la stessa viene indetta mediante Avviso di gara cui è assicurata adeguata pubblicità in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Indipendentemente dall'importo dell'affidamento, la Committente può prevedere, ove ricorrano giustificate ragioni, forme di pubblicità ulteriori, e di volta in volta ritenute più opportune, rispetto a quelle previste ai sensi del presente articolo.
3. L'Avviso di gara o la lettera di invito fissano i termini per le richieste di invito o quelli per la presentazione delle offerte in modo da assicurare ampia partecipazione alle procedure di affidamento e tenendo conto, comunque, delle esigenze di celerità e speditezza funzionali ad una maggiore efficienza dell'attività negoziale della Committente.

## **Art. 14 Garanzia a corredo dell'offerta**

1. Nelle procedure di affidamento di Contratti di cui al presente Titolo II, di norma, la Committente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106.
2. Tali garanzie possono, tuttavia, essere richieste nelle procedure di cui alle lettere B), C) ed E) del comma 1 del precedente art. 9, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura e qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta e che devono essere indicate nella decisione di contrarre oppure nell'Avviso di gara o in altro atto equivalente.

### **TITOLO III**

#### **Appalti di lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti**

## **Art. 15 Disciplina applicabile**

1. Ai fini dell'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione della disciplina pubblicistica in tema di contratti, fermo il rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento e, in particolare, di quelli del risultato e della fiducia, la Committente tiene conto dei criteri e delle indicazioni contenuti nel Titolo I e nel Titolo II del presente documento e ha la facoltà di ricorrere indifferentemente ad una delle procedure di cui al precedente art. 9.



2. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 9, comma 1, lett. B), C) ed E) del presente Regolamento, l'affidamento, ove compatibile con la natura della prestazione, è di norma preceduto da invito ad almeno cinque operatori economici.
3. In ogni caso, ai fini della partecipazione alla gara e della stipula del contratto, salve motivate eccezioni, l'operatore economico affidatario della prestazione deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice, attestati con dichiarazioni sostitutive. La Committente è in facoltà di accertarne la veridicità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
4. Qualora ritenuto opportuno dalla Committente, l'offerta dei concorrenti è corredata da una garanzia prestata, di norma, ai sensi dell'art. 14 del presente documento.

## TITOLO IV

### Contratti da cui derivi un corrispettivo per la Committente

#### **Art. 16**

#### **Disciplina applicabile**

1. Ai fini della conclusione di contratti dai quali derivi un corrispettivo per la Committente, e salvo che non sia diversamente stabilito dalla disciplina vigente, la Committente stessa può, alternativamente, procedere a procedura aperta, ristretta ovvero negoziata. I contratti mediante i quali la Committente concede in locazione o in affitto forniture immobili sono, di regola, stipulati mediante procedura negoziata, salva l'ipotesi in cui, per la natura o il valore dell'oggetto del contratto, non si ritenga opportuno o conveniente esperire altre procedure. Per le forniture mobili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, macchinari, autoveicoli, ecc.), è consentita l'alienazione diretta, a scomputo del prezzo di acquisto di nuova attrezzatura.
2. Le procedure di cui al precedente comma 1 sono precedute da un'adeguata pubblicità. A tal fine, l'Avviso di gara con cui si indice la procedura può essere pubblicato sul sito *internet* ed eventualmente nell'apposita piattaforma telematica di *e-procurement* della Committente.
3. La Committente, qualora in presenza di motivate circostanze intenda ricorrere alla procedura negoziata non preceduta da forme di pubblicità, effettua una verifica ovvero un sondaggio informali dai quali emergano i soggetti presenti sul mercato e potenzialmente interessati alla procedura che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, siano muniti di sufficienti requisiti di solidità economica e finanziaria.
4. Qualora ritenuto opportuno dalla Committente, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia prestata con le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento, nella misura definita dalla Committente, in relazione alle caratteristiche del contratto.

5. Di norma, l'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che abbia formulato l'offerta, in assoluto, più elevata, in aumento rispetto al prezzo posto a base della procedura di gara da parte della Committente.  
In considerazione dell'entità e delle caratteristiche del contratto, la Committente, previa apposita relazione, può prevedere, nell'Avviso di gara con cui si indice la procedura ovvero, in mancanza di avviso, nella lettera d'invito, che l'aggiudicazione abbia luogo tenendo conto, oltreché del prezzo, anche di altri elementi che rendano l'offerta, nel suo complesso, maggiormente vantaggiosa. In tal caso, l'Avviso con cui si indice la procedura ovvero, in mancanza di avviso, la lettera di invito debbono specificare i pesi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione, nonché gli eventuali sub-elementi e sub-pesi rilevanti ai fini della aggiudicazione.  
Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più elevato e qualora l'offerta caratterizzata dal maggiore aumento rispetto al prezzo posto a base della procedura di gara, sia stata presentata da più concorrenti, la Committente richiede a detti concorrenti entro un termine prestabilito, non inferiore a 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di migliorare la propria offerta. Nel caso in cui nessuno dei concorrenti intenda migliorare la propria offerta, l'aggiudicatario è individuato mediante sorteggio.
6. La relazione di cui al precedente comma, deve contenere l'indicazione:
- a) della necessità di tenere conto, ai fini della individuazione del Contraente, di una molteplicità di elementi oltre al prezzo;
  - b) degli elementi di valutazione, ivi compresi sub-elementi e sub-pesi, in base ai quali viene effettuata la valutazione delle offerte.
7. Qualora non siano pervenute offerte, ovvero quelle pervenute siano considerate prive dei requisiti anche solo formali richiesti ovvero non convenienti sotto il profilo economico, la procedura è dichiarata deserta.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni comuni e finali**

#### **Art. 17**

##### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo, salva diversa previsione normativa, si applicano alle procedure per la conclusione di tutti i contratti di competenza di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., anche non rientranti nell'ambito di diretta applicazione del presente Regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Responsabile Unico del Progetto**

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto o di una concessione di cui al presente documento, la Committente può nominare uno o più soggetti che svolgano

le attività del Responsabile Unico del Progetto (RUP).

2. Il RUP, oltre ad adempiere alle funzioni a lui espressamente attribuite dal Codice, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Nel caso in cui il RUP non venga formalmente nominato, esso coincide con il dirigente responsabile del servizio che manifesta l'esigenza di approvvigionamento dei lavori, servizi o forniture.
4. È facoltà della Committente nominare anche più soggetti tra cui ripartire i compiti e le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, individuando un Responsabile Unico del Progetto per la fase di Affidamento (RUPFA) e un Responsabile Unico del Progetto per la fase di Esecuzione (RUPFE). In tale ipotesi, essi sono comunque tenuti ad assicurare adeguati flussi informativi nei confronti del dirigente responsabile del servizio che manifesta l'esigenza di approvvigionamento dei lavori, servizi o forniture secondo quanto indicato nel provvedimento recante la decisione di contrarre.
5. Resta inoltre ferma la facoltà per la Committente di nominare un RUP affiancando eventualmente allo stesso un Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e/o un Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, in linea con quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del Codice.
6. È infine facoltà della Committente adottare specifico atto di regolamentazione interno con cui prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione.

#### **Art. 19**

##### **Avviso con cui si indice la gara e lettera di invito**

1. Gli Avvisi di gara e le lettere di invito devono essere redatti in modo chiaro ed in lingua italiana. I requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, devono essere individuati in modo preciso; così come devono essere individuate, in modo dettagliato, le situazioni ostative alla partecipazione o le cause di incompatibilità.
2. Salvo diversa indicazione normativa o motivate circostanze, l'Avviso di gara e/o la lettera di invito contengono le seguenti informazioni minime:
  - a. l'indicazione dell'oggetto contrattuale, le caratteristiche principali, la natura e l'entità delle prestazioni;
  - b. la durata contrattuale, ovvero il termine di esecuzione e di consegna quando questi non debbano costituire elemento dell'offerta;
  - c. l'importo complessivo e gli eventuali prezzi unitari posti a base di gara;

- d. nel caso di prestazioni suddivise per lotti, l'entità degli stessi e la sussistenza di eventuali vincoli di partecipazione e/o di aggiudicazione;
- e. le indicazioni relative all'eventuale prestazione di cauzioni o di altre forme e tipi di garanzia, sia per la partecipazione alla gara, sia per l'esecuzione del contratto;
- f. il criterio di aggiudicazione;
- g. le modalità di compilazione dell'offerta e gli elementi che deve contenere;
- h. quali documenti, iscrizioni, dichiarazioni devono essere eventualmente presentati per la prova del possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economico-finanziaria;
- i. le modalità e il termine di presentazione delle offerte;
- j. il periodo di tempo minimo per il quale gli offerenti devono impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta;
- k. l'indicazione dell'eventuale anticipazione del prezzo contrattuale;
- l. la richiesta agli operatori economici di dichiarare la propria connotazione dimensionale (se rientrano, cioè, nella definizione di micro, piccole o medie imprese);
- m. l'indicazione che la lettera di invito non determina il sorgere di diritti di sorta in capo a chi viene invitato ad offrire e che la Committente si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all'accettazione definitiva, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento;
- n. il riferimento agli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della Committente;
- o. i criteri di gestione delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici, in coerenza con la modalità cartacea o telematica della procedura;
- p. la disciplina applicabile nell'ipotesi di modificazione soggettiva del concorrente;
- q. l'indicazione delle eventuali modalità in base alle quali la Committente procederà al riaffidamento del contratto in caso di risoluzione per grave inadempimento o per fallimento del Contraente, precisando se tale riaffidamento avrà luogo alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **Art. 20**

### **Commissioni di gara**

1. Salva l'applicazione di diverse disposizioni previste dalla normativa vigente, ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara relative alle procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità-prezzo) è nominata una Commissione di gara.
2. La Commissione di gara è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a 5 (cinque), scelti, di norma, tra i dipendenti della Committente dotati di specifiche competenze nella materia oggetto del contratto.
3. Il ruolo di Presidente della Commissione, con la funzione di coordinare le operazioni di gara, è riservato ad un funzionario della Committente e può essere ricoperto anche dal RUP.
4. Qualora la valutazione e l'esame dell'offerta tecnica richiedano particolari

competenze specialistiche non rinvenibili in organico, possono far parte della Commissione esperti della materia di comprovata professionalità ed affidabilità che non siano dipendenti della Committente. In tal caso, il RUP attesta, con apposita relazione, i criteri oggettivi adottati per la verifica della professionalità del componente esterno.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione di gara sono svolte da uno dei componenti della Commissione individuato dal Presidente ovvero da un funzionario della Committente anche diverso dai componenti la Commissione.
6. La Commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e, in caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, decide a maggioranza. La compresenza fisica dei commissari non è richiesta quando gli stessi operano a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni.
7. L'individuazione e la nomina dei componenti della Commissione avviene con apposito provvedimento adottato dal competente organo della Committente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Salva diversa previsione normativa, in ipotesi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo non è richiesto il requisito della specifica competenza nella materia oggetto del contratto per i membri della Commissione di gara e la Committente può anche decidere di non procedere alla nomina di una Commissione, ma di affidare lo svolgimento delle operazioni di gara ad un seggio di gara, costituito da un funzionario della Committente, ivi compreso il RUP.

## **Art. 21 Prequalifica**

1. Nelle ipotesi di procedure ristrette e negoziate precedute dalla pubblicazione di un bando o di altro avviso con cui si indice la gara, la Committente procede alle operazioni di qualificazione dei soggetti che abbiano richiesto di essere invitati; l'elenco dei soggetti da invitare è sottoposto all'approvazione dei responsabili delle competenti strutture. Delle operazioni di qualificazione è redatto un apposito verbale.
2. La Committente provvede, ottenuta l'approvazione da parte dei competenti organi societari, a trasmettere le lettere di invito per presentare offerta con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

## **Art. 22 Procedure di gara con sistemi di qualificazione**

1. Nelle ipotesi di procedure di gara per l'affidamento di contratti di valore superiore alle soglie europee indette mediante avviso sull'esistenza dei Sistemi di Qualificazione ai sensi degli artt. 155, comma 3, lett. b), 162 e 168 del Codice, la Committente ha la facoltà di ricorrere ai Sistemi di Qualificazione istituiti e gestiti da altre stazioni

appaltanti, attingendo da essi in linea con quanto previsto dall'art. 77, par. 3, terzo periodo, della Direttiva 2014/25/UE.

2. Di tale possibilità viene data idonea comunicazione agli operatori economici potenzialmente interessati nell'ambito dell'avviso sull'esistenza del Sistema di Qualificazione utilizzato come mezzo di indizione di gara ai sensi dell'art. 155, comma 2, lett. b), del Codice.

## **Art. 23**

### **Validità temporale delle offerte**

1. Le offerte presentate dal concorrente non possono essere ritirate e impegnano lo stesso dal momento del ricevimento degli atti da parte della Committente sino al termine di durata delle stesse.
2. Anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ciascun concorrente può richiedere la restituzione dell'offerta e presentare una nuova offerta sostitutiva entro i termini stabiliti.
3. Qualora la Committente intenda disporre una proroga dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte ovvero apporti modifiche ai documenti da esaminare per la presentazione delle offerte, i nuovi termini e le modifiche suddette, salva diversa espressa previsione nell'Avviso di gara o nella lettera di invito, debbono essere pubblicati nelle medesime forme dell'Avviso con cui è stata indetta la gara, in caso di procedura aperta, ovvero comunicati simultaneamente per iscritto a tutti i soggetti interessati, in caso di procedura ristretta o negoziata.

## **Art. 24**

### **Controllo sul possesso dei requisiti**

1. La Committente può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, o non siano già in possesso della Committente per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possano essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a €40.000,00 gli operatori economici attestano con un'autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la Committente ha facoltà di verificare a campione la veridicità di tali dichiarazioni.

## **Art. 25**

### **Modificazioni soggettive nella fase di scelta del contraente**

1. Sono consentite operazioni di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, di

trasformazione, fusione, scissione dalla società da parte di operatori che, in forma singola o raggruppata, abbiano richiesto di essere invitati ovvero abbiano presentato offerta ad una procedura per l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento.

2. In tal caso, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, o alla stipulazione previo accertamento dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, nonché degli eventuali requisiti richiesti dalla Committente per limitare il numero minimo dei soggetti da invitare nelle procedure ristrette e negoziate.

## **Art. 26**

### **Stipulazione del contratto**

1. La stipulazione del contratto avviene entro il termine ordinatorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione della aggiudicazione o comunque dalla sua efficacia.
2. Il contratto è stipulato nelle forme previste dall'art. 18, comma 1 del Codice.
3. Nell'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni (c.d. "stand still") stabilito dal comma 3 dell'art. 18 del Codice.

## **Art. 27**

### **Garanzia definitiva**

1. Nelle procedure di affidamento di contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture sia di importo inferiore che superiore alle soglie di rilevanza europea, la Committente può, in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti.
2. Quando richiesta, il valore della garanzia definitiva è determinato secondo l'autonomia negoziale della Committente tenendo conto della natura e tipologia delle prestazioni oggetto del contratto.

## **Art. 28**

### **Procedure di scelta del contraente in caso di urgenza o somma urgenza**

1. Qualora, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi impreveduti e imprevedibili da parte della Committente e in alcun caso ad essa imputabili, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possano essere rispettati, a norma dell'art. 158, comma 1, lett. d), del Codice, la Committente può ricorrere ad una procedura negoziata senza previa indizione di gara ed individuare il Contraente richiedendo agli operatori economici la presentazione delle sole offerte economiche e concedendo un termine per la relativa presentazione non inferiore a dieci giorni. In



## REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ NEGOZIALI (RAN)

*Approvato con delibera del C.d.A. nella seduta del 07/11/2024*

tal caso, è necessaria una relazione del soggetto svolgente i compiti di RUP in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 158, comma 1, lett. d), del Codice.

2. Nel caso di cui al precedente comma, per importi sottosoglia, la Committente individua gli operatori economici secondo quanto previsto dal precedente art. 9.
3. La possibilità di ricorrere a procedure in somma urgenza è disciplinata, per quanto non incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, dall'art. 140 del Codice.